

**N. 00417/2013 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00776/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2013, proposto da:

Hamid Abbas, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

**contro**

U.T.G. - Prefettura di Ancona;

**nei confronti di**

Ministero dell'Interno;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

provvedimento emesso dalla Prefettura di Ancona - prot. n. P-AN/L/N/2012/100914 e notificato in data 25/09/2013

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che l'esito negativo della dichiarazione di emersione, presentata in favore dell'odierno ricorrente, sembra essere dipeso esclusivamente dall'atteggiamento contraddittorio del datore di lavoro che, in un primo momento, disconosceva la predetta dichiarazione di emersione, per poi confermarla come da comunicazione in data 27.9.2013 inoltrata anche alla Prefettura di Ancona;
- che paiono quindi sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 aggiunto con il D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013;
- che gli effetti dell'impugnato provvedimento possono quindi essere sospesi affinché l'Amministrazione rinnovi l'istruttoria;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

